



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Damiano Dazzi	giudice
dott.ssa Simona Boiardi	giudice rel.

nel procedimento 86-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Castaldo Carmine, promosso dal debitore, con l'assistenza dello Studio BFMR & PATNERS e con l'ausilio del Dott. Luca Macchioni nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguent

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 86-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Castaldo Carmine (cf: CST CMN 66H10 F839C), nato a Napoli (NA) il 10/06/1966 residente in Montecchio Emilia (RE), via al Forte 24/A, presentato con l'assistenza del dott. Luca Macchioni;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non emerge la necessità che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art.



14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;



considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

considerato, al riguardo, che, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9 comma 3 ter l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCII per il concordato preventivo;

considerato, d'altra parte, che questo potere risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario;

considerato, peraltro, che la previsione del potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo (contenuta nell'art. 162 LF), era già stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali", individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento (v. Cass. 9087/18), la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCII;

letta la relazione particolareggiata del dott. Luca Macchioni, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Castaldo per euro 165.356,37 (oltre ai debiti sorti nel corso della procedura per i compensi dell'OCC e degli Advisor e spese di procedura) riconducibili principalmente al mutuo contratto insieme alla moglie [REDACTED] per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione di residenza oltre a debiti fiscali;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla proprietà pro quota nella misura di 1/2 di:

- immobile sito in [REDACTED]
[REDACTED] rendita € 495,80;

- garage sito in [REDACTED]
[REDACTED];

considerato che sugli immobili grava ipoteca legale per concessione di garanzia per mutuo ipotecario iscritto da BPM che ha attivato procedura esecutiva imm. RGE [REDACTED] promossa dal cessionario del credito RED SEA SPV;

rilevato che la perizia di stima dell'ing. Carmine Costantino, redatta per il Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito della suddetta procedura di esecuzione immobiliare, è di € 156.000,00 e la quota del 50% di proprietà del debitore può essere valutata in € 78.000,00;

che il ricorrente non risulta titolare di conto corrente e di beni mobili registrati;

rilevato che il debitore è assunto a tempo indeterminato da ottobre 2017 da [REDACTED] e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.350,00, per tredici mensilità;

rilevato che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni (ricavato della vendita della quota di ½ degli immobili di proprietà nell'ambito della procedura esecutiva imm. RG [REDACTED] stimato in € 78.000,00);

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;



rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla figlia e dalla moglie [REDACTED], anch'essa lavoratrice dipendente e percettrice di reddito di circa € 1.300,00; **ritenuto** che anche la moglie contribuisce alle spese familiari con il suo stipendio, si deve considerare che le spese necessarie per il mantenimento del ricorrente possano essere considerate congrue nella misura di € 1.200,00, destinando il rimanente alla procedura; **ritenuto** che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

rilevato che la proposta prevede che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione (euro 7.662,13 compenso OCC ed € 5.734,98 compenso Advisor), al pagamento parziale dei creditori ipotecari e privilegiati, rispettando l'ordine dei privilegi, ai quali sarà attribuito il residuo derivante dal ricavato dell'eventuale vendita della quota immobiliare di proprietà del ricorrente, al netto delle spese di procedura mentre rimarrebbero insoddisfatti i creditori del ceto chirografario;



rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii, ove saranno indicate tra l'altro le modalità di vendita dei beni immobili predetti;

rilevato che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii che deve essere il medesimo già nominato per la moglie Agnese Esposito per garantire il coordinamento tra le due procedure;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Castaldo Carmine (cf: CST CMN 66H10 F839C), nato a Napoli (NA) il 10/06/1966 residente in Montecchio Emilia (RE), via al Forte 24/A;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore il dott. Luca Macchioni, già nominato Gestore della Crisi dall'OCC;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare RG [REDACTED] pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VII. autorizza il ricorrente ad occupare l'immobile ove attualmente risiede fino al perfezionamento della vendita;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.200,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, al ricorrente a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 18 luglio 2023 nella camera di consiglio della sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia
il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli



